

mediante il pagamento di somma non inferiore all'importo della rivalutazione e/o dei maggiori oneri a carico del predetto. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati antistatari. In sede istruttoria: Rigettare l'istanza di ammissione delle prove orali dedotte dalla convenuta in quanto vertenti su circostanze non dedotte nei termini di legge e - comunque - su capitoli di prova inammissibili ex art. 244 c.p.c. .

per la parte convenuta BARCLAYS BANK PLC

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, difesa ed eccezione, così giudicare: NEL MERITO - Respingere integralmente le domande formulate dal nei confronti di Barclays Bank PLC, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in atti, ivi inclusa la prescrizione; IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre a 15% per spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza. IN VLA ISTRUTTORIA Con riferimento all'asserita mancata ricezione, da parte del dei rendiconti contenenti i congruagli semestrali, senza inversione alcuna degli oneri probatori si reitera, all'occorrenza, la richiesta di ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale a prova contraria: 1) "Vero che Barclays Bank Plc dispone, e disponeva già nel 2010 di sistemi informatici deputati alla generazione ed all'invio automatizzati delle comunicazioni periodiche destinate ai propri clienti, ivi compresi i mutuatari"; 2) "Vero che tra le comunicazioni periodiche che vengono inviate alla clientela secondo le modalità automatizzate di cui al precedente capitolo 1) rientrano anche i rendiconti sui congruagli semestrali destinati ai mutuatari che hanno sottoscritto un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, quali quelli che mi si rammostrano (doc. n. 8 fasc. parte convenuta)"; 3) "Vero che le comunicazioni periodiche, ivi compresi i rendiconti sui congruagli semestrali destinati ai clienti che hanno sottoscritto un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero vengono trasmesse alla clientela contestualmente ovvero entro qualche giorno dalla generazione dei rispettivi documenti da parte dei sistemi informatici della Banca"; 4) "Vero che i rendiconti semestrali che mi si rammostrano (doc. n. 8 fasc. parte convenuta) sono stati inviati da Barclays al , dopo essere stati generati dai sistemi informatici della Banca". Testi sui capitoli che precedono: - Sig. Claudio Giannese, c/o Che Banca S.p.A., Viale Bodio n. 37, 20158 Milano; - Sig.ra Mariangela Copertino, c/o Barclays Bank Plc, Via della Moscova n. 18, 20121 Milano; - Sig.ra Daiana Caponi, c/o Barclays Bank Plc, Via della Moscova n. 18, 20121 Milano; - Sig. Luigi Giordano, c/o Barclays Bank Plc, Via della Moscova n. 18, 20121 Milano.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione depositato in data 21/03/2018 ha agito nei confronti di BARCLAYS BANK PLC, deducendo:

- di avere stipulato in data 29.04.2010, in veste di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (*Codice del Consumo*), il contratto di mutuo fondiario n. 000063/ 000000370023 con la banca BARCLAYS BANK PLC, per l'importo di Euro 250.000,00 e la durata di anni 30, alle condizioni indicate nel contratto;
- di avere sottoscritto tale contratto del mutuo in assenza delle informazioni essenziali che la banca avrebbe dovuto fornire in adempimento degli obblighi di legge,

alla luce del “rischio elevatissimo dovuto all'influenza dell'andamento delle valute e della complessità dei calcoli finanziari di determinazione dell'interesse applicato”; infatti, il tasso di interesse veniva convenuto mediante il meccanismo di *indicizzazione al franco svizzero*; all'art. 4 del contratto si scrive: “Art. 4 interessi sulla somma concessa a mutuo: - “Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro *indicizzato al Franco Svizzero*, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale del 0,2% mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 2,4%(tasso di interesse convenzionale). - Le parti concordano inoltre espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,4397 per un Euro (“tasso di cambio convenzionale”) e calcolato sulla base della rilevazione di €1,4325 riferita alla data del 22.04.2010 pubblicata sul sito della Banca Centrale Europea www.ecb.int, o di altra fonte ufficiale se il sito indicato non è disponibile, aumentata di 0,5 punti percentuali a titolo di margine di cambio;

- che, altresì, in merito all'estinzione anticipata (all'art. 7) il contratto prevede che “In caso di estinzione parziale, la somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria alla banca determina la quota di capitale estinto. Sulla base della quota di capitale estinto viene calcolata la quota di capitale residuo;

- inoltre, l'art. 7 bis (*Conversione del tasso riferito a franco svizzero*) stabilisce che “La parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero in uno riferito all'Euro. Nell'esercizio di tale opzione la parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla banca al momento della conversione. Tale richiesta dovrà essere formulata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inoltrare alla banca almeno 60 giorni prima della data indicata per la conversione che deve coincidere con la scadenza di una delle rate previste nel piano di ammortamento. La parte mutuataria si impegna fin da ora a firmare gli atti o documenti necessari alla conversione, che la banca indicherà, dando atto che in caso contrario l'operazione non potrà aver luogo. Il giorno fissato per la conversione la banca provvede a determinare l'eventuale variazione tra il tasso di cambio convenzionale franco svizzero/Euro e quello per la valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina FXBK del circuito Renter e pubblicato su *Il Sole 24 Ore*, determinando l'incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo, decurtato del saldo eventualmente esistente sul

rapporto di deposito fruttifero. L'importo così determinato è preso a base di calcolo per il nuovo piano di ammortamento che conserva, di norma, la scadenza originariamente stabilita contrattualmente. Per l'esercizio della facoltà sopra descritte la parte mutuataria dovrà aver adempiuto con regolarità e puntualità a tutte le obbligazioni, anche accessorie, derivanti dallo stesso contratto. In caso di contrario, la Banca, potrà non accogliere la richiesta di conversione, saranno definite. Le ulteriori pattuizioni eventualmente necessarie per la completa regolamentazione dei reciproci impegni in relazione alla conversione, saranno definite all'atto della formalizzazione dell'operazione in base a quanto previsto per il prodotto cui si farà riferimento per la conversione stessa;

- che l'attore, intendendo estinguere anticipatamente il mutuo, l'attore inviava richiesta di *conteggio estintivo* alla banca; la banca rispondeva, con missiva datata 31.01.2017 "*Conteggio informativo estinzione anticipata contratto...*", indicando un *capitale residuo* al 31.12.2017 di Euro 209.404,36,, nonché i seguenti costi: "*Indicizzazione valutaria Euro 189,60; Indicizzazione finanziaria Euro (-357,50) e Rivalutazione Euro 71.328,91* corrispondente al 34% del capitale residuo.

- che l'attore non poteva, pertanto, estinguere il mutuo, a causa della eccessiva onerosità, con conseguenti danni patrimoniali (maggiori costi sostenuti non potendo accedere a nuovo mutuo a condizioni certamente più vantaggiose, atteso che al momento attuale i tassi di interesse applicati dal sistema bancario sono prossimi allo zero);

- che, tuttavia, il contratto è affetto da vizi di nullità derivanti dall'"*indeterminatezza e/o all'aleatorietà delle condizioni del mutuo ed al mancato rispetto della normativa di settore*"; in particolare: segnatamente:

- o trattasi di un mutuo fondiario in Euro indicizzato al *Franco Svizzero*; come espressamente previsto dall'art. 4 del contratto stesso: pertanto il meccanismo di cui all'art. 4 opera solamente con riferimento alla componente interessi e sulla rivalutazione/svalutazione cambi calcolata sulle singole rate versate, invece per quanto riguarda le quote capitale, deve essere preso a riferimento unicamente lo sviluppo in Euro del piano di ammortamento allegato al contratto; anche nell'art. 5 e relativo agli *interessi di mora su fa*

referimento, per il tasso alla “Media mensile del tasso Euribor 3 mesi divisore 360” maggiorata di 3,5 punti percentuale in ragione dell’anno”;

- parimenti la lettura dell’art. 7 conferma tale qualificazione del mutuo suddetta, poiché non contiene alcuna formula o metodologia di calcolo, infatti il debito in linea capitale da restituirsi in caso di estinzione anticipata altro non può essere che l’importo residuo indicato nel piano di ammortamento in Euro in corrispondenza dell’ultima rata pagata;
- inoltre, tale aspetto è confermato dalle comunicazioni periodiche della banca relative al rapporto di mutuo in quanto in esse venivano riportato: “il debito residuo del capitale Euro....”;
- che il mutuo ha natura di contratto finanziario derivato, ne consegue che la Banca aveva l’onere di fornire all’attore completa ed esauriente informativa sull’operazione ed in particolare sul rischio di una eventuale rivalutazione del Franco Svizzero, ma, avrebbe dovuto addirittura far sottoscrivere ai predetti una dichiarazione specifica in tal senso.
- in ogni caso la clausola di determinazione del tasso di *interesse corrispettivo* (art. 4) descrive *un complesso - ed incomprensibile -* meccanismo di indicizzazione da cui è dato ricavare l’assoluta opacità ed indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse ultralegale concretamente applicato nel corso del rapporto;
- altresì, essa è indeterminata in quanto nel corso del contratto il tasso effettivo è soggetto alle fluttuazioni dei mercati finanziari e - comunque - esso non è ancorato a parametri certi e/o facilmente desumibili come avviene, per esempio, nel caso dei mutui a tasso variabile in base al c.d. EURIBOR.; inoltre, nel *documento di sintesi* non viene indicato il tasso di cambio, elemento fondamentale per una chiara comprensione dell’operazione, tenuto conto della tipologia di mutuo in questione;
- che, essendo la clausola è nulla per indeterminatezza, sicché deve applicarsi il tasso *sostitutivo* di cui all’art. 117 e 125 T.U.B..

- che, peraltro, un ulteriore profili di indeterminatezza del contratto è rappresentato dalla differenza tra l'ISC/TAEG indicato nel “*documento di sintesi*” risulta infatti pari a 1,830%, mentre il TAN (tasso annuo nominale) indicato in contratto (art. 4 contratto) risulta pari al 2,4%; invocava, pertanto, l'attore l'applicazione della sanzione conseguente alla mancata indicazione dell'ISC /TAEG prevista dal comma 7 dell'art. 117 TUB;

- che la Banca ha violato gli obblighi di buona fede previsti dall'art. 1375 c.c., dal quale discendono gli obblighi di informazione derivanti dalla normativa comunitaria (poi trasfusa nel c.d. *Codice del Consumo*), poiché non esponendo in modo chiaro e comprensibile il contenuto contratto e le reali conseguenze dello stesso, sottacendone i rischi: infatti la Banca già dal 2009 era consapevole dell'apprezzamento del franco svizzero sull'euro, tanto che a decorrere dal gennaio 2011 tale prodotto non è stato più venduto alla clientela;

- che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 impone infatti che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone un'informativa non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, tenendo conto dell'insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull'ulteriore esecuzione di detto contratto; l'art. 3 paragrafo 1 della medesima direttiva 93/13 prescrive che “*una clausola contrattuale che non è stato oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto*”; tale disposizione è stata interpretata dalla *Corte di Giustizia dell'Unione Europea* nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza ed in piena cognizione di causa. A tal proposito, tale requisito implica che una clausola, in base alla quale il prestito deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un

consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari. Inoltre, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto in questione, tenendo conto dell'insieme delle circostanze in cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull'ulteriore esecuzione di detto contratto;

- che anche la clausola di estinzione anticipata (art. 7) è affetta da nullità per indeterminatezza e/o vessatorietà per contrarietà alle disposizioni di cui al *Codice del Consumo*; peraltro, la citata clausola di estinzione anticipata appare nulla anche perché il tasso previsto è usurario.

Si costituiva la banca BARCLAYS BANK PLC., con comparsa del 29 maggio 2018, eccependo e deducendo:

- che l'art. 4 del Contratto di Mutuo stabilisce testualmente che il mutuo in questione “è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO” ossia, in altri termini, un mutuo che è pagabile in Euro (essendo quest'ultima la moneta corrente in Italia), ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è unicamente il Franco Svizzero, la cui variazione sull'Euro è quindi suscettibile di incidere sull'ammontare delle rate stesse; si tratta, in altri termini, di un mutuo in tutto e per tutto equivalente ad un finanziamento in valuta estera, con l'unica caratteristica di essere regolato in Euro, per ovvie ragioni di praticità (essendo l'Euro la valuta corrente in Italia); tale prodotto è stato “venduto” in Italia da Barclays (inizialmente per il tramite di Banca Woolwich) per quasi diciotto anni, e presentava un fattore di convenienza di questo prodotto costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al Franco Svizzero erano (come ancora oggi sono) sensibilmente più bassi rispetto a quelli della Lira (prima) e della zona Euro (poi); conseguentemente, il cliente che sottoscriveva un mutuo indicizzato al Franco Svizzero poteva beneficiare, e ancora oggi beneficia, di un minore tasso di interesse; che, per indicizzazione, si intende quel meccanismo con il quale si ancora a un certo

parametro di riferimento l'ammontare, a seconda dei casi, di una somma capitale o il valore di rimborso di un debito; nel caso di specie l'indicizzazione legata al tasso elvetico aveva reso questo prodotto molto conveniente per i mutuatari, taluni dei quali hanno ottenuto notevoli benefici sia durante l'ammortamento del mutuo (2) – come del resto l'odierno attore - sia in caso di estinzione anticipata dello stesso; che, anche l'attore, infatti, ha (quasi) sempre avuto conguagli semestrali positivi; questa tendenza si è improvvisamente invertita a partire dall'anno 2010 – a causa del propagarsi alla zona Euro della c.d. “*crisi Lehman*” verificatasi alla fine 2008 –: la moneta elvetica si è rafforzata, ciò che ha determinato il rafforzamento del suo tasso di cambio rispetto alle altre valute, tra le quali l'Euro; per tale ragione, essendo venuta meno la convenienza di questo prodotto, Barclays ha cessato di commercializzarlo;

- che il mutuo è un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, ossia, in altri termini, un mutuo che è pagabile in Euro (essendo quest'ultima la moneta corrente in Italia), ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è unicamente il Franco Svizzero; ciò significa che le variazioni del Franco Svizzero sull'Euro sono suscettibili di incidere sull'ammontare delle rate stesse per effetto proprio del meccanismo di indicizzazione; nel caso di specie, le parti hanno inteso indicizzare le rate di rimborso, oltre che al tasso di interesse CHF LIBOR, anche all'andamento del tasso di cambio di una valuta straniera rispetto all'Euro, segnatamente il Franco Svizzero;

- che tale natura è esplicitata chiaramente in varie clausole contrattuali (e, in primis dall'art. 4, in plurime previsioni dello stesso);

- che, inoltre, è infondata la doglianza relativa al fatto che documento di sintesi non” verrebbe “*indicato il tasso di cambio*”, poiché il medesimo è stato redatto seguendo lo schema grafico indicato dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca (art. 8, Sezione II) e, comunque, non è necessario riportare nel medesimo tutte le clausole del contratto;

- che il Contratto di Mutuo indica chiaramente il TAEG applicato o, più precisamente, l'ISC;

- che, in ogni caso, dall'erronea indicazione del TAEG/ISC non discenderebbe la nullità della relativa clausola;

- che la banca non è incorsa in alcuna violazione di obblighi di buona fede, avendo agito con trasparenza ed esposto nel contratto quanto sopra indicato; in ogni caso eccepiva la prescrizione dell'azione l'azione tesa a far accertare la responsabilità precontrattuale della banca;
- che le clausole di indicizzazione non hanno natura di strumento finanziario di tipo c.d. derivato;
- che, inoltre, gli interessi convenuti non sono usurari.

L'istruttoria veniva esperita mediante lo svolgimento di una consulenza tecnica, in cui esiti sono compendati nella relazione depositata in data 1 maggio 2021 (e che di seguito verranno illustrati nella parte di interesse).

Alla luce degli esiti dell'istruttoria espletata, deve ritenersi fondata la doglianza relativa all'indeterminatezza delle clausole contenenti l'indicazione del tasso d'interessi – art. 4 e art. 7 del contratto, quest'ultima relativo all'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo-.

Invero, il Consulente Tecnico esponeva:

- che, secondo il peculiare meccanismo convenuto tra le parti:
 - o in prima istanza gli interessi sono calcolati mensilmente al tasso dello 0,2 % e addebitati al mutuatario con la medesima scadenza (per una rata di importo costante di € 974,85);
 - o indi, con scadenza semestrale, gli interessi vengono ricalcolati ¹, con determinazione della differenza tra quanto addebitato e quanto effettivamente dovuto; in particolare, le rate vengono calcolate in base al differenziale tra il tasso di cambio convenzionale CHF/EUR –(determinato come pari a 1,4397) e detti tassi di cambio CHF/EUR periodali; tuttavia tale ricalcolo (risultante dalla somma algebrica delle due componenti denominate, rispettivamente, di indicizzazione finanziaria e di indicizzazione valutaria, viene determinata applicando un **criterio non specificamente indicato**²; il Consulente rilevava, infatti, che nel documento di

¹ Secondo la formula riportata alla pagina 46 della relazione

² Cfr pag. 47, pag 59 relazione

sintesi non viene indicata la modalità di applicazione dei conguagli né per quel che concerne i tassi di interesse né per quel che concerne i tassi di cambio: in particolare non viene indicato nel documento la modalità di rilevazione dei tassi di cambio periodali alla quale fare riferimento; in sostanza ³ le operazioni di conguaglio finanziario e valutario, pur essendo menzionate nel testo contrattuale, non risultano “*determinate specificamente per modalità di applicazione e criteri di calcolo*”: in particolare manca del tutto “*la determinazione del meccanismo di conversione della valuta*”; anche il documento di sintesi (privo, peraltro, di indicazioni circa il tipo di mutuo contratto) omette di riportare la modalità di rilevazione del tasso di cambio periodale e il metodo di applicazione e il criterio di calcolo dei conguagli di indicizzazione finanziaria e valutaria; mancano i dettagli e le spiegazioni necessari per predeterminare le operazioni da svolgere per calcolare i conguagli; inoltre ⁴, poiché il piano di ammortamento allegato al contratto è previsto come “*piano di ammortamento francese*” con rata mensile costante e conguaglio semestrale, non essendo stati esplicitati i criteri di calcolo impiegati e considerata l’assenza del meccanismo di conversione relativo all’indicizzazione valutaria, la banca ha ampi margini di discrezionalità circa la costruzione e la distribuzione delle quote capitali e quote interessi nel corso del rapporto; l’esame della documentazione contrattuale conduce a rilevare palesi profili di indeterminatezza con riferimento alla omessa esplicitazione dei criteri impiegati nella determinazione del piano di rimborso, non indicando, nello specifico, né il regime finanziario (semplice o composto) né la modalità di calcolo e imputazione degli interessi (calcolati sul capitale residuo o sulla quota capitale in scadenza) né il metodo di conguaglio relativo alla determinazione della rivalutazione valutaria (calcolata in sede di conguaglio semestrale valutario, in sede di estinzione anticipata e in sede di opzione di conversione del mutuo); il Consulente Tecnico, ricalcolando il piano di ammortamento del finanziamento, verificava che la rata mensile è stata determinata in regime finanziario composto, con capitalizzazione mensile: tale aspetto non era esplicitato nella documentazione contrattuale⁵.

³ Cfr relazione pag. 50, nonché pag. 60 e ss

⁴ Cfr pag. 54 relazione

⁵ Cfr pag. 55 relazione

○ Tali aspetti sono stati, convincentemente, ribadite dal Consulente⁶, anche dopo l'esame delle osservazioni dei C.T. di parte (e segnatamente del CT della banca convenuta).

Le valutazioni del Consulente, come sopra illustrate, appaiono condivisibili: l'esame dei documenti contrattuali (*in primis* del contratto e del documento di sintesi) non consente una (pre)determinazione del tasso degli interessi, in violazione dell'art. 117 T.U.B. il quale stabilisce che “*I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ...*” e che “*4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.*”. Affinché la previsione dell'art. 117 TUB possa considerarsi rispettata (e che l'oggetto del contratto sia considerato determinabile ex art. 1346 c.c.) è necessario che il tasso di interesse sia desumibile dal contratto senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo al mutuante⁷; qualora (come nel caso di specie) il tasso venga individuato *per relationem*, sarà necessario che il rinvio sia stato effettuato a dati **conoscibili a priori** e che le operazioni per eseguire il calcolo matematico siano esplicitate con esattezza nel contratto. Pertanto, stanti le plurime incertezze evidenziate dal Consulente -sopra compendiate- deve ritenersi che le clausole contrattuali (art. 4 e art- 7) aventi a oggetto i tassi di interesse da applicare siano affette da nullità ex art. 1418 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto delle medesime, derivante dalla violazione dell'art. 117 T.U.B.

Quale ulteriore conseguenza il piano di ammortamento deve essere va ricalcolato, ex art. 117 lett. a) TUB, conteggiando gli interessi al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. Il Consulente⁸ ha provveduto a tale ricalcolo, indicando una rata mensile di € 769,2226 (dal 1 giugno 2010 alla chiusura prevista ultima rata 1/5/2040), nonché il saldo dare/avere al 31/12/2017, indicando in € 18.886,81

⁶ Pagg. 79 e ss relazione

⁷ Cfr in termini Cass. 16907/2019

⁸ relazione pagg. 76 e ss

l'importo in eccesso versato dagli attori alla convenuta, rispetto al debito; poiché il saldo del conto deposito di cui all'art. 4 bis del contratto era pari a € 12.709,87, alla data del 31/12/2017 al mutuatario deve essere restituito l'importo di € 6.176,94 (operazione attiva).

Deve aggiungersi che la parte attrice (come palesato dalle conclusioni rassegnate all'udienza del 27 maggio 2021) non ha coltivato le domande aventi a oggetto l'accertamento dell'usurarietà degli interessi e della nullità legata conseguente alla natura di strumento finanziario derivato;

in ogni caso:

- la natura usuraria dei tassi è stata esclusa dal Consulente⁹;
- quanto alla natura di derivato, la doglianza era comunque da considerarsi infondata, potendosi condividere quanto affermato da recenti pronunce giurisprudenziali di merito, secondo le quali *“differente è la struttura causale del derivato rispetto a quella di indicizzazione prevista nei mutui in esame, non operando per quest'ultima né una finalità di copertura di una sottostante obbligazione debitoria né, tantomeno, una scommessa con contenuto speculativo; ma anche per il differente meccanismo operativo, non riscontrandosi nei contratti in parola uno scambio di flussi finanziari con pagamento ad opera della parte di volta in volta onerata della differenza rispetto a quanto compensato, che costituisce, invece, l'oggetto del contratto in derivati. Nei contratti in esame, infatti, non risulta mai previsto un obbligo a carico della banca di effettuare il pagamento di un differenziale dal momento che la clausola prevede solo l'accantonamento sul conto fruttifero della variazione della rata pagata alle condizioni contrattuali originarie previste nel piano di ammortamento rispetto alla rata determinata alle condizioni economiche attuali, il tutto sempre e comunque in vista dell'adempimento da parte del mutuatario al proprio obbligo restitutorio”*. Inoltre, deve sottolinearsi, che la parte non ha offerto alcuna prova in ordine al danno asseritamente subito (e ovviamente diverso da quello derivante dall'applicazione del tasso di interesse di cui sopra, che viene sostituito ai sensi dell'art. 117 YTUB).

⁹ Pag. 62 e ss relazione

Ogni altro profilo deve ritenersi assorbito, in ossequio al *principio della ragione più liquida*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa.

Anche le spese per la Consulenza Tecnica devono essere sopportate, in via definitiva, dalla convenuta¹⁰.

PQM

Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- **dichiara la nullità parziale del contratto** di cui in motivazione relativamente alle pattuizioni in punto di quantificazione degli interessi, per violazione dell'art. 117 T.U.B. e, per l'effetto:

- **dispone che il piano di ammortamento prosegua** tenuto conto del tasso sostitutivo dei BOT alla data della stipula del contratto;

- **condanna** la BARCLAYS BANK PLC, in persona del rappresentante legale p.t., a **restituire a _____ la somma di € 12.709,87**, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;

- **condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite**, che liquida in € 7.500,00 per compenso del difensore ed € 518,00 per spese di iscrizione, oltre alle spese di CTU, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, e spese generali, cpa ed iva di legge. Con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari, ex art. 93c.p.c.

La Spezia, 20 dicembre 2021

Il Giudice
Unico
Tiziana Lottini

¹⁰ come liquidate con decreto del 3 maggio 2021

